

REDDITO IMPRESA E IRAP

I beni relativi all'impresa individuale

di Dottryna



Con l'articolo 65 del Tuir il legislatore ha inteso stabilire quando, nell'ambito dell'attività di impresa, un bene può considerarsi "relativo all'impresa".

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "*Imposte dirette*", la relativa *Scheda di studio*.

Nel presente contributo sono trattate le disposizioni riguardanti l'individuazione, ai fini dell'Irpef, dei beni relativi all'impresa individuale.

L'articolo 65 del Tuir disciplina i **criteri** da utilizzare al fine di individuare i beni da considerarsi "**relativi all'impresa**", distinguendo tra:

- imprese individuali;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società di fatto.

In merito alle **imprese individuali**, la norma dispone che si considerano relativi all'impresa:

- i beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa (articolo 85 comma 1, lettera a), Tuir);
- le materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (articolo 85 comma 1, lettera b), del Tuir);
- i beni strumentali all'esercizio di impresa;
- i crediti acquisiti nell'esercizio di impresa;
- i beni appartenenti all'imprenditore ed annotati nell'**inventario** (articolo 2217 cod. civ.), nel caso di soggetti in contabilità ordinaria ovvero nel **registro dei beni ammortizzabili** nel caso di soggetti in contabilità semplificata.

Per detti beni, esclusi quelli appartenenti all'imprenditore, opera una **presunzione "assoluta"**.

Relativamente agli **immobili**, il citato articolo 65, comma 1, del Tuir stabilisce che quelli "*di cui*

al comma 2 dell'articolo 43 si considerano relativi all'impresa **solo se indicati nell'inventario**".

Detta previsione vale per gli **immobili cd. strumentali** (sia per destinazione che per natura) che, dunque, ricevono la qualificazione di cespiti "relativi all'impresa" soltanto a seguito di un preciso **atto di volontà** dell'imprenditore che si estrinseca nella loro **inventariazione**.

Analogo regime vige anche per gli **immobili non strumentali** i quali ricevono parimenti la qualifica di "beni relativi all'impresa" **se indicati nell'inventario**.

Il primo periodo del comma 1 prevede, infatti, che si considerano relativi all'impresa "i beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attività relative all'impresa nell'inventario tenuto a norma dell'articolo 2217 del codice civile".

Ne consegue che l'ordinamento vigente lascia alla **discrezionalità dell'imprenditore** individuale (così come dell'ente non commerciale) la possibilità di individuare il regime fiscale (d'impresa o meno) dei propri beni immobili, risultando **esclusi dal novero dei cespiti "relativi all'impresa" quelli che**, pur rientrando tra i beni strumentali per natura o destinazione, **non risultano indicati nell'inventario** (risoluzione AdE 96/E/2006).

Detta esclusione comporta che ai beni "non relativi all'impresa" non sono, in sostanza, riferibili le vicende economiche che influenzano la determinazione del reddito d'impresa (risoluzione AdE 201/E/2007).

Si ricorda che, come chiarito dalla circolare AdE 39/E/2008 e ribadito dalla circolare AdE 26/E/2016, gli immobili strumentali per destinazione, **acquisiti** a partire dal **01/01/1992**, "possono essere esclusi dal patrimonio se indicati nell'inventario o, per i soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili. I beni immobili che non soddisfano tale requisito...non si considerano beni relativi all'impresa, ma beni già appartenenti alla sfera privata dell'imprenditore".

Per le **imprese minori** in contabilità semplificata, l'articolo 65, comma 1, del Tuir dispone poi che, **in alternativa all'iscrizione nel registro** dei beni ammortizzabili, le informazioni riguardanti il bene possono essere fornite, secondo le modalità di cui:

- all'articolo 13 del D.P.R. 435/2001: le imprese minori (articolo 18 del D.P.R. 600/1973) possono non tenere il registro dei beni ammortizzabili, qualora, a seguito di richiesta dell'Amministrazione finanziaria, forniscano in forma ordinata e sistematica i dati non annotati su tale registro;
- all'articolo 2 del D.P.R. 695/1996: le annotazioni da effettuare nel registro dei beni ammortizzabili possono essere eseguite anche nel **registro Iva acquisti**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)